

COMUNE DI VOBARNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

ART. 1 - Consigli di Frazione

In forza dell'art. 39 dello Statuto del Comune di Vobarno, sono costituiti i seguenti Consigli di Frazione:

- DEGAGNA -ENO - CARVANNO
- COLLIO
- CARPENEDA
- POMPEGNINO
- TEGLIE-MOGLIA

Il numero dei Consiglieri è proporzionale al numero dei residenti all'atto del rinnovo dei Consigli stessi. Ogni Frazione ha diritto ad eleggere un consigliere ogni cento abitanti arrotondati per eccesso e prevedendo comunque un numero dispari di consiglieri secondo il seguente schema:

Numero abitanti	Numero consiglieri
Da 1 a 100	1
Da 101 a 300	3
Da 301 a 500	5
Da 501 a 700	7
Da 701 a 900	9
Oltre 900	11

Per il Consiglio di Degagna - Eno - Carvanno, risulta di diritto eletto consigliere il candidato di ciascuno dei tre nuclei abitativi - Degagna, Eno, Carvanno - che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati della propria frazione, a condizione che nella lista ciascuna Frazione abbia espresso almeno due candidati.

ART. 2 - Elezione e durata in carica

I Consigli di Frazione sono eletti a suffragio diretto e durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale. La lista dei candidati viene predisposta dal Consiglio di Frazione uscente nel corso di una pubblica assemblea. La lista deve essere composta da un numero di candidati che sia superiore di almeno due unità a quello del numero dei consiglieri previsti. L'ordine di presentazione è assegnato per sorteggio.

L'elezione si svolge in una sola giornata di domenica dalle ore 08,00 alle ore 18,00. E' ammessa l'espressione di una sola preferenza.

COMUNE DI VOBARNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

Hanno diritto di voto tutti i residenti della Frazione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Risulta eletto Presidente il candidato che in termini assoluti ha ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità risulta eletto Presidente il candidato più anziano.

ART. 3 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Sono eleggibili i residenti nella Frazione che abbiano compiuto alla data delle elezioni il 18° anno di età.

In materia di ineleggibilità e incompatibilità, valgono per i Consiglieri di Frazione le medesime norme in vigore per i Consiglieri Comunali. La carica di Consigliere di Frazione è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.

ART. 4 - Operazioni di voto

In ogni Frazione è costituito un seggio elettorale composto da tre membri scelti preferibilmente tra i Consiglieri di Frazione uscenti non candidati nella stessa Frazione o fra i Consiglieri Comunali; alla fine delle operazioni di voto gli scrutatori componenti del seggio redigeranno apposito verbale che verrà trasmesso al Sindaco entro le ventiquattro ore successive.

ART. 5 - Proclamazione degli eletti e convocazione dei Consigli

Entro e non oltre 30 giorni dalla consultazione elettorale, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale che, sentita la relazione dell'Assessore competente, proclama gli eletti dei Consigli di Frazione.

Entro 15 giorni successivi, il Presidente convoca il Consiglio di Frazione.

ART. 6 - Cause di cessazione dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere di Frazione si perde di diritto per dimissioni o decadenza al verificarsi di una delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 3.

Il Consigliere dimissionario o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, la carica di Presidente spetta al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 7 - Funzioni del Presidente

Il presidente del Consiglio di Frazione esercita le seguenti funzioni:

- Rappresenta la Frazione;
- Convoca e presiede le sedute del Consiglio e le assemblee della Frazione;
- Conferisce con il Sindaco e con gli Assessori in merito ai problemi della Frazione;
- Sottoscrive gli atti riguardanti le attività del Consiglio.

ART. 8 - Attività del Consiglio e pareri obbligatori

Il Consiglio di Frazione deve essere obbligatoriamente informato e consultato sui seguenti provvedimenti

COMUNE DI VOBARNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

che riguardano l'intero territorio comunale:

1. Schema di Bilancio preventivo annuale e pluriennale predisposto dalla Giunta (con riferimento ai capitoli di spesa destinati alle singole Frazioni).

Qualora fosse necessario stabilire delle priorità per necessità particolari di una singola Frazione, si indice una riunione della Consulta.

2. Criteri generali di realizzazione e gestione dei Servizi pubblici, sociali e sanitari (in particolare servizi RSU, pulizia delle strade e limitrofi, gestione delle acque, trasporti) ed eventuali provvedimenti normativi nuovi o straordinari.

3. Piani regolatori comunali; loro varianti e relative osservazioni.

4. Interventi relativi alla urbanizzazione primaria e secondaria relativa alle singole Frazioni e interventi di carattere edilizio pubblico che vanno a conferire nuovo aspetto alla Frazione.

5. Contratti di appalto.

6. Piani attuativi.

All'atto della convocazione di ogni Consiglio Comunale, il Sindaco trasmetterà l'ordine del giorno ai Presidenti dei Consigli di Frazione.

Di ogni seduta dei Consigli di Frazione è redatto verbale; copia di detto verbale trasmessa per opportuna conoscenza al Sindaco, all' Assessore competente e ai Capigruppo Consiliari.

ART. 9 - **Pareri facoltativi**

I Consigli di Frazione possono presentare interrogazioni ed interpellanze, istanze e petizioni al Sindaco che entro 30 giorni, provvede alla risposta scritta tramite gli Assessori delegati.

I Presidenti dei Consigli di Frazione (o un Consigliere delegato dal Presidente) potranno con specifica richiesta partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi di Lavoro, senza tuttavia esercitare il diritto di voto.

ART. 10 – **Assemblee**

Il Consiglio di Frazione, quale organo di partecipazione, è tenuto a favorire il contatto diretto della popolazione con la vita amministrativa, in particolare attraverso la convocazione di assemblee pubbliche, questionari conoscitivi ecc., soprattutto al momento di esprimere i pareri di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 11 - **Attività di promozione**

I Consigli di Frazione possono diventare promotori di iniziative varie (di caratte socio-culturale, ambientale) e chiedere, al fine della loro realizzazione, il sostegno finanziario ed organizzativo all'Amministrazione comunale.

COMUNE DI VOBARNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

ART. 12 - Dotazione

Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, stabilisce una dotazione finanziaria a copertura delle spese di ordinaria amministrazione (cancelleria, telefono e varie) dei Consigli di Frazione.

ART. 13 - Consulta dei Consigli di Frazione

E' istituita una Consulta dei Consigli di Frazione costituita da tutti i Consiglieri riuniti in seduta congiunta e finalizzata alla discussione e al confronto delle problematiche comuni a tutte le realtà frazionali e delle problematiche rilevanti anche di una singola Frazione. La Consulta si riunisce di regola almeno una volta all'anno. Il potere di convocare detto organismo spetta Presidente più anziano d'età per il primo anno, e poi a rotazione agli altri Presidenti.

ART. 14 - Consuntivo annuale

Ogni Consiglio di Frazione, si riunisce entro il 31 Dicembre di ogni anno e redige una relazione pubblica sullo stato e sui problemi della Frazione, che ha valore consuntivo del lavoro di un anno, sui rapporti intercorsi con l'Amministrazione Comunale, sulle richieste fatte agli organi competenti, la loro accettazione o rifiuto ed eventuali motivazioni.

Le relazioni redatte dalle frazioni possono essere oggetto di confronto all'interno della Consulta, al fine di verificare i rapporti di collaborazione tra Comune e Frazioni.

ART. 15 - Controversie

Qualora sorgessero controversie in merito all'applicazione del presente Regolamento, ogni singolo Consigliere ha titolo a rivolgere per iscritto istanza al Consiglio Comunale cui spetta, entro e non oltre 30 giorni, esprimere il proprio vincolante parere in merito.